



Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA – C.F.80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

e-mail: strade@provincia.cremona.it - PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 04/11/2022

ORDINANZA N. 183 / SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

Il sottoscritto DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA incaricato dal Presidente della Provincia di Cremona con atto n.110 del 06/09/2019, atto n.120 del 25/09/2019 e atto n. 22 del 28/01/2022;

VISTO: il D. Lgs. n. 112 del 31/03/98 della Regione Lombardia che determinava il passaggio delle competenze alla Provincia in materia di strade statali;

VISTA: la Legge Regionale n. 1 del 05/01/2000 di trasferimento al demanio delle Province territorialmente competenti delle strade già appartenenti al demanio stradale ai sensi dell'art 822 del codice civile non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

VISTO: il verbale di consegna delle strade e dei beni strumentali in data 26/09/2001 sottoscritto dalla Regione Lombardia, dal Ministero delle Finanze Agenzia del Demanio, dall'ANAS e da tutte le Province Lombarde;

VISTO: il verbale prot. 27229 del 29.04.2021 di consegna ad ANAS S.p.A. dei tratti di strade individuati dall'art. 1, comma 3 tab. 2a del DPCM del 21 novembre 2019 (per la provincia di Cremona i tratti di CR SS PP ex SS n. 10, 11, 343, 358 ricadenti in territorio provinciale);

VISTI: gli Artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lett. e) (ovvero art.7 comma 1lett. a) del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" come modificato dall'art.1 comma 1 della Legge 29/07/2010 n° 120;

VISTA: la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16/01/2013;

VISTA: l'ordinanza n°226/SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI del 11/11/2021;

CONSIDERATA: la necessità di estendere l'obbligo di cui alla presente ordinanza lungo l'intero tratto della S.P. CR ex S.S. n° 45bis "Gardesana Occidentale" dal Km 12+940 al Km 14+661 in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche del tracciato stradale;

PREMESSO: che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO: che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare su alcuni tratti stradali appartenenti alla rete provinciale quali viadotti, rampe, chiocciolate di cavalcavia, ovvero tratti con particolari caratteristiche della pavimentazione o di esposizione, o particolari caratteristiche plano-altimetriche, situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO: che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire il servizio di espletamento del servizio di sgombero neve;

CONSIDERATO: che, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere per i veicoli transitanti lungo i tratti sopra indicati, l'obbligo di circolare muniti, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, da parte del Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale;

DISPONE

la revoca dell'ordinanza n°226/SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI del 11.11.2021;

ORDINA

che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:

- S.P. n° 1 "Rivolta - Boffalora" dal Km 9bis+300 al Km 9+600;
- S.P. n° 21 "Cignone-Corte de' Frati" dal Km 6+400 al Km 6+900 (sovrappasso FF.SS.);
- S.P. n° 21 "Cignone-Corte de' Frati" dal Km 8+700 al Km 9+200 (sovrappasso S.P. CR ex S.S. n° 45bis);
- S.P. n° 26 "Brazzuoli-Pieve d'Olmi" dal Km 4+100 al Km 4+700 (sovrappasso A21);
- S.P. n° 33 "Seniga-Isola Pescaroli" dal Km 12+000 al Km 12+500 (sovrappasso FF.SS.);
- S.P. n° 33 "Seniga-Isola Pescaroli" dal Km 21+100 al Km 23+250 (ponte sul fiume Po);
- S.P. n° 37 "Crema - Casaletto Ceredano" dal Km 1+050 al Km 1+400;
- S.P. n° 38 "Formigara - Ocasale" dal Km 5+700 al Km 6+180;
- S.P. n° 39 "Soncino - Calcio" dal Km 1+150 al Km 1+440, nonché lungo le rampe di raccordo alla S.P. CR ex S.S. n° 235 "Di Orzinuovi";
- S.P. n° 43 "Crema - Credera" dal Km 0+550 al Km 0+950, nonché lungo le rampe di raccordo alla S.P. CR ex S.S. n° 415 "Paulese";
- S.P. n° 44 "Soncino - Casaletto di Sopra" dal Km 0+550 al Km 0+900, nonché lungo le rampe di raccordo alla S.P. CR ex S.S. n° 235 "Di Orzinuovi";
- S.P. n° 47 "Soresina - Crotta d'Adda" dal Km 7+470 al Km 7+950;
- S.P. n° 53 "Rubbiano - Persia" dal Km 0+450 al Km 1+600;
- S.P. n° 80 "Pianengo - Cremosano" dal Km 0+000 al Km 0+700;
- S.P. n° 83 "Di Persico" dal Km 4+500 al Km 5+100 (sovrappasso autostrada A21);
- S.P. n° 84 "Di Pizzighettone" dal Km 8+000 al Km 8+400, nonché lungo le rampe di raccordo alla S.P. CR ex S.S. n° 415 "Paulese";
- S.P. n° 84 "Di Pizzighettone" dal Km 8+330 bis al Km 8+730, nonché lungo le rampe di raccordo alla S.P. CR ex S.S. n° 415 "Paulese";
- S.P. n° 84 "Di Pizzighettone" dal Km 11+230 al Km 12+350;
- S.P. n° 87 "Giuseppina" dal Km 0+200 al Km 0+800 (sovrappasso autostrada A21)
- S.P. n° 88 "Di Bozzolo" dal Km 0+500 al Km 1+000 (sovrappasso FF.SS.);

- S.P. n° 95 "Di Longhinore" dal Km 2+100 al Km 2+650 (sovrappasso FF.SS.);
- S.P. n° 96 "Di Alfiano" dal Km 1+600 al Km 2+000 (sovrappasso A21);
- S.P. CR ex S.S. n° 45bis "Gardesana Occidentale" dal Km 12+940 al Km 14+661 (nuova tangenziale di Robecco d'Oglio);
- S.P. CR ex S.S. n° 234 "Codognese" dal Km 72+000 al Km 75+000 (Peduncolo), nonché lungo le rampe di raccordo alla S.P. CR ex S.S. n° 415 "Paulese";
- S.P. CR ex S.S. n° 235 "Di Orzinuovi" dal Km 54+054 al Km 55+300 (sovrappasso FF.SS.);
- S.P. CR ex S.S. n° 235 "Di Orzinuovi" dal Km 67+690 al Km 68+600, nonché lungo le rampe di raccordo alla S.C. "Via Milano", alla S.P. n° 44 "Soncino – Casaletto di Sopra", alla S.P. ex S.S. n° 498 "Soncinese", ed alla S.P. n° 39 "Soncino – Calcio";
- S.P. CR ex S.S. n° 415 "Paulese" dal Km 16+800 al Km 38+800 bis, nonché lungo le rampe di raccordo al rondò della Girandola, alla S.P. CR ex S.S. n° 235 "Di Orzinuovi", alla S.C. "Via Ombriano", alla S.P. n° 43 "Crema – Credera", ed alla S.P. CR ex S.S. n° 591 "Cremasca";
- S.P. CR ex S.S. n° 415 "Paulese" lungo l'intero tracciato di raccordo al centro abitato di S. Maria dei Sabbioni, nonché lungo le relative rampe di raccordo;
- S.P. CR ex S.S. n° 498 "Soncinese" dal Km 35+100 al Km 35+560, nonché lungo le rampe di raccordo alla S.P. CR ex S.S. n° 235 "Di Orzinuovi";

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo, mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

L'obbligo di cui alla presente ordinanza, come già stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è connesso alle condizioni climatiche contingenti di neve e/o ghiaccio e non è esteso indiscriminatamente come equipaggiamento dei veicoli senza che ve ne sia una effettiva necessità.

La presente ordinanza sarà resa nota agli utenti mediante la posa dei segnali previsti dall'art. 122 fig. II 87 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Sono esclusi dall'applicazione della presente ordinanza, oltre che i veicoli di cui all'art.177 commi 1 e 2 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., i veicoli addetti alla manutenzione delle strade e i mezzi di protezione civile.

Gli addetti all'espletamento dei Servizi di Polizia Stradale vigileranno sull'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene inviata, per quanto di competenza, alla Prefettura (**pec: protocollo.prefcr@pec.interno.it**), alla Polizia Stradale di Cremona (**pec: sezpolstrada.cr@pecps.poliziadistato.it**) ed ai f.f. Capi Zona Viabilità della Provincia di Cremona Bongiorno Vittorio, Di Capo Antonino, Maestrelli David e Ricci Nicola.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 gg. ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n° 104 ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi del D.P.R. 1199/71 entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Geom. Alessia Vighani

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giulio Biroli

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.